



**COMUNE DI PISTOIA**  
**SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO E DEMOGRAFICI**

---

**U.O.C. SUAP, Privacy e Statistica**

**ENOTURISMO E OLEOTURISMO**

*ai sensi della L.R. 30/2003 (“Disciplina delle attività agrituristiche, delle fattorie didattiche e dell’enoturismo in Toscana”) e del D.P.G.R. 46/R/2004 (“Regolamento di attuazione della legge regionale 23 giugno 2003, n. 30 Disciplina delle attività agrituristiche e delle fattorie didattiche in Toscana”).*

**CAMPO DI APPLICAZIONE**

Ai sensi dell’art. 2, comma 2 bis 2, della L.R. 30/2003, per enoturismo e oleoturismo si intendono tutte le attività di conoscenza rispettivamente del vino e dell’olio extra-vergine di oliva espletate nel luogo di produzione, le visite nei luoghi di coltura, di produzione o di esposizione degli strumenti utili alla coltivazione della vite e dell’olivo, la degustazione e la commercializzazione delle produzioni vinicole e oleicole aziendali anche in abbinamento ad alimenti, le iniziative a carattere didattico e ricreativo nell’ambito delle cantine e dei vigneti, dei frantoi e degli oliveti.

**MODALITÀ OPERATIVE**

Secondo quanto disposto dall’art. 22 *septies*, comma 3, della L.R. 30/2003, l’esercizio delle attività di enoturismo e oleturismo è soggetto a SCIA ai sensi dell’art. 19 della L. 241/1990.

Ai sensi della norma richiamata:

- possono svolgere **attività di enoturismo**:

- a) l'imprenditore agricolo, singolo o associato, di cui all'articolo 2135 del codice civile che svolge attività di vitivinicoltura;
- b) i comitati di gestione delle strade del vino e dell’olio o del vino riconosciute ai sensi della legge regionale 5 agosto 2003, n. 45 (“Disciplina delle strade del vino, dell’olio extravergine di oliva e dei prodotti agricoli e agroalimentari di qualità”), e la federazione delle strade del vino, dell’olio e dei sapori di Toscana;
- c) le cantine sociali cooperative e i loro consorzi alle quali i soci conferiscono i prodotti dei propri vigneti per la produzione, la lavorazione e la commercializzazione del vino;
- d) i consorzi di tutela dei vini a denominazione geografica e indicazione geografica.

- possono esercitare **attività di oleoturismo**:

- a) l'imprenditore agricolo, singolo o associato, di cui all'articolo 2135 del codice civile che svolge attività di olivicoltura e produzione di olio extra-vergine di oliva;
- b) i comitati di gestione delle strade del vino e dell’olio o dell’olio, riconosciute ai sensi della l.r. 45/2003 e la federazione delle strade del vino, dell’olio e dei sapori di Toscana;
- c) gli oleifici sociali cooperativi ed i loro consorzi ai quali i soci conferiscono i prodotti dei propri oliveti per la produzione, la lavorazione e la commercializzazione dell’olio extra-vergine di oliva;

d) i consorzi di tutela delle denominazioni di origine (DO) e indicazione geografica protetta (IGP) dell'olio extra-vergine di oliva.

Nel caso in cui l'attività di enoturismo o oleoturismo siano attivate nell'ambito di un agriturismo, l'imprenditore agricolo provvede agli adempimenti di cui agli artt. 7 e 8 della L.R. 3/2003 richiamata in relazione all'aggiornamento della Domanda Unica Aziendale (DUA) e della SCIA.

#### REQUISITI SOGGETTIVI

##### Requisiti soggettivi morali

Non possono esercitare l'attività di enoturismo/oleoturismo:

- coloro che non sono imprenditori agricoli ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile;
- coloro che hanno riportato nel triennio precedente, con sentenza passata in giudicato, condanna per uno dei delitti previsti dagli articoli 442, 444, 513, 513 bis, 515, 517 del codice penale o per uno dei delitti in materia di igiene e sanità ovvero di frode nella preparazione degli alimenti, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;
- coloro che sono stati sottoposti a misura di prevenzione ai sensi della L. 1423/1956 (*Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità*) oppure sono stati dichiarati delinquenti abituali, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;
- coloro che, ai sensi della legislazione antimafia, sono stati sottoposti a misure di prevenzione, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione, o che hanno procedimenti penali in corso per l'applicazione di tali misure di prevenzione;
- coloro che non sono in possesso dei requisiti soggettivi di cui agli articoli 11 e 92 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 ("Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza"), e di cui all'articolo 5 della L.59/1963 ("Norme per la vendita al pubblico in sede stabile dei prodotti agricoli da parte degli agricoltori produttori diretti").

##### Requisiti soggettivi professionali

Ai sensi dell'art. 22 *octies* della L.R. 3/2003, per lo svolgimento delle attività di enoturismo e di oleoturismo è necessaria la presenza del titolare dell'azienda o di un familiare coadiuvante o di un socio delegato o di un dipendente delegato o di un collaboratore esterno.

Tali soggetti devono avere conoscenza delle caratteristiche del territorio ed essere in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:

- a) qualifica di imprenditore agricolo professionale (IAP) ai sensi della legge regionale 27 luglio 2007, n. 45 ("*Norme in materia di imprenditore e imprenditrice e di impresa agricola*");
- b) attestato di frequenza con profitto rilasciato a seguito di un percorso formativo obbligatorio per il conseguimento del requisito della capacità professionale necessario per la qualifica di IAP ai sensi della L.R. 45/2007;
- c) diploma o laurea in materie agrarie;
- d) titolo di enologo, ai sensi della legge 10 aprile 1991, n. 129 ("*Ordinamento della professione di enologo*") per l'enoturismo o iscrizione nell'elenco nazionale di tecnici ed esperti degli oli di oliva vergini e extravergini ai sensi dell'articolo 3 della legge 3 agosto 1998, n. 313 ("*Disposizioni per la etichettatura d'origine dell'olio extravergine di oliva, dell'olio di oliva vergine e dell'olio di oliva*"), per l'oleoturismo;
- e) dichiarazione di aver svolto attività in ambito vitivinicolo o olivicoleico nei cinque anni precedenti l'inizio dell'attività di enoturismo o di oleoturismo. La dichiarazione deve essere completa delle indicazioni relative alle aziende e ai periodi di svolgimento dell'attività stessa;

f) attestato di frequenza con profitto di un corso di formazione avente a oggetto l'attività vitivinicola o olivoleica organizzato dalle associazioni di categoria, ordini professionali, agenzie di formazione o altro soggetto abilitato della durata minima pari a cinquanta ore di formazione teorica/pratica. Nel caso di corsi di formazione avente per oggetto tutte e due le attività la durata minima è settantacinque ore.

#### STANDARD MINIMI DI QUALITÀ PER SVOLGERE ATTIVITÀ DI ENOTURISMO

Fermi restando i requisiti generali, anche a carattere igienico-sanitario e di sicurezza previsti dalla normativa vigente, gli operatori che svolgono attività di enoturismo devono avere i seguenti standard minimi di qualità:

- apertura annuale o stagionale di un minimo di tre giorni a settimana, all'interno dei quali possono essere compresi la domenica, i giorni prefestivi e festivi;
- strumenti per la prenotazione delle visite, preferibilmente informatici;
- cartello da affiggere all'ingresso contenente i dati relativi all'accoglienza enoturistica e almeno gli orari di apertura, la tipologia del servizio offerto e le lingue parlate;
- sito o pagina web aziendale almeno in italiano e in inglese;
- indicazione dei parcheggi in azienda o nelle vicinanze;
- materiale informativo sull'azienda e sui suoi prodotti stampato in almeno tre lingue, compreso l'italiano;
- esposizione e distribuzione del materiale informativo sulla zona di produzione, sulle produzioni tipiche e locali con particolare riferimento alle produzioni a denominazione di origine e ad indicazione geografica sia in ambito vitivinicolo, sia agroalimentare, sulle attrazioni turistiche, artistiche, architettoniche e paesaggistiche del territorio in cui è svolta l'attività enoturistica;
- ambienti o spazi dedicati e adeguatamente attrezzati per l'accoglienza e per la tipologia di attività in concreto svolte dall'operatore enoturistico;
- l'attività di degustazione del vino all'interno delle cantine e delle aziende agricole deve essere effettuata con calici, bicchieri da vino in vetro, in cristallo o altro materiale, purché non siano alterate le proprietà organolettiche del prodotto.

I soggetti in possesso dei suddetti requisiti e che intendano avviare l'attività di enoturismo/oleoturismo non in ambito agrituristico sono tenuti a presentare apposita SCIA allo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune in cui verrà svolta detta attività mediante il Sistema Telematico di Accettazione Regionale (STAR), selezionando il **codice dell'attività di riferimento: 55.50.53R**.

#### COSTI

- versamento di € 30,00 quali diritti di istruttoria dovuti al Comune di Pistoia da corrispondersi tramite il sistema di pagamento Pago-PA al seguente link <https://iris.rete.toscana.it/public/elencoEnti.jsf?m=4>.

#### ASSISTENZA TECNICA STAR

Per informazioni circa l'utilizzo di STAR si rinvia al [Manuale d'uso di STAR](#).

Per supporto tecnico si comunica che è attivo un servizio di help desk della Rete Regionali dei SUAP accessibile tramite:

- numero verde: 800 980102, attivo dalle 08.00 alle 20.00 dal lunedì al sabato, festivi esclusi;
- fax: 055 0481460;
- email: [reteregionale-suap@regione.toscana.it](mailto:reteregionale-suap@regione.toscana.it)

**NORMATIVA DI RIFERIMENTO**

- **L.R. 30/2003** (*“Disciplina delle attività agrituristiche, delle fattorie didattiche e dell’enoturismo in Toscana”*);
- **D.P.G.R. 46/R/2004** (*“Regolamento di attuazione della legge regionale 23 giugno 2003, n.30 disciplina delle attività agrituristiche e delle fattorie didattiche in Toscana”*).